



COMUNE DI SUTERA
(Provincia di Caltanissetta)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 DEL 30-12-2021

Oggetto: Art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. Ricognizione organismi partecipati alla data del 31 dicembre 2020."

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **09:40**, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Sutera, a seguito della convocazione con avviso del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta Pubblica di Prima convocazione e in sessione Straord.urgenza.

Presiede l'adunanza la Sig.ra Malta Onofria Marina, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente/Assente
Malta Onofria Marina	Presidente	Presente
Carruba Giuseppe.	Consigliere	Presente
Grizzanti Simona	Consigliere	Presente
Ippolito Antonino	Consigliere	Presente
Nola Onofrio	Consigliere	Presente
Mantione Paolino	Consigliere	Presente
Consiglio Salvatore	Consigliere	Presente
Piazza Giuseppe Alessandro	Consigliere	Presente
Tona Carmelo Onofrio	Consigliere	Presente
Di Carlo Diego	Consigliere	Assente

Assegnati n. 10

In carica n. 10

Assenti

Presenti 9

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Concettina Nicosia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

-in continuazione di seduta-

Il **Presidente del Consiglio** passa alla trattazione del punto n. 03 inserito all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. Ricognizione organismi partecipati alla data del 31 dicembre 2020."

Illustra brevemente la proposta di deliberazione in trattazione, dando lettura della parte deliberativa della stessa. Dichiara aperta la discussione.

Il **Consigliere Piazza**, chiesta ed ottenuta la parola, domanda delle delucidazioni sulla esatta quantificazione del debito dell'Ente nei confronti dell'Ato Ambiente C11 che vengono fornite dal **Sindaco** e dal **Segretario Comunale**.

A questo punto, il **Presidente del Consiglio**, considerato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione l'approvazione dei verbali della seduta precedente.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata e seduta, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	09
Votanti	09
Favorevoli	09
Contrari	--
Astenuti	--

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti i pareri acquisiti sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile rispettivamente dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Visto l'esito della votazione finale,

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. Ricognizione organismi partecipati alla data del 31 dicembre 2020."

A questo punto, il **Presidente** sottopone a votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata, rappresentando che a tale fine è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

Esperita la votazione a scrutinio palese peralzata e seduta, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti 09

Votanti 09

Favorevoli 09

Astenuti --

Contrati --

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione testé approvata.

Il **Presidente del Consiglio**, non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire ed essendo terminati gli argomenti inseriti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la sessione essendo le ore 10,00.

**Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale
N. 50 del 27-12-2021**

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. Ricognizione organismi partecipati alla data del 31 dicembre 2020."

^^^^^^^^^^

PREMESSO che con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Sutera con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 16/10/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge, procedendo alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, purchè si dia atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTA la Deliberazione n. 27 del 29 dicembre 2020, avente ad oggetto: “Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico e delle Società partecipate approvata per con riferimento alle partecipazioni societarie possedute da questo Comune al 31.12.2019”;

DATO ATTO che il Comune di Sutera, come risulta dalla relazione tecnica allegata possiede delle partecipazioni, per come illustrato nel prospetto qui di seguito riportato:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	92039930851	Consorzio ambito territoriale ottimale Caltanissetta (ATO idrico 6) -Società consortile per azioni	2002	0,54	gestione delle risorse idriche compresa la programmazione delle infrastrutture idriche
Dir_2	01897400857	ATO 3 SRR Caltanissetta Provincia Nord. - Società consortile per azioni	2012	1,11	gestione integrata dei rifiuti urbani
Dir_3	01665600852	ATO Ambiente CL1. Società consortile per azioni (in liquidazione)	2002	1,79	gestione integrata dei rifiuti urbani
Dir_4	01859310854	GAL - Terre del Nisseno. Società consortile a responsabilità limitata.		2,22	valorizzazione del patrimonio rurale, paesaggistico ambientale, dei prodotti tradizionali locali e messa in rete delle eccellenze per il turismo rurale sostenibile
Dir_5	93042520846	Consorzio Distretto turistico "Valle dei Templi". Consorzio con tipologia "Società di Capitale"		8,24	sviluppare una politica del turismo eco-compatibile che valorizzi le specificità e le identità del territorio
Dir_&	01995820857	S.R.R. Servizi ed Impianti Srl - Società in house	2017	Partecipazione indiretta, in qualità di sosio della ATO 3 SRR Caltanissetta Provincia Nord. - Società consortile per azioni	gestione integrata dei rifiuti urbani

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che dall'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Sutera, alla luce delle nuove disposizioni contenute nel D. Lgs. 175/2016 emerge che nessuna di esse presenta caratteristiche in contrasto con la normativa attuale;

RITENUTO pertanto di confermare le azioni intraprese e di dare atto che non sono necessarie ulteriori azioni di revisione delle partecipazioni detenute;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche anche alla luce di quanto previsto dall'art. 32 della Legge n. 142/1990, come recepita dalla Legge Regionale n. 48/1991, che attribuisce alla competenza dell'organo consiliare *“l'organizzazione dei servizi pubblici, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione”*;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

VISTA la Legge n. 142/1990, come recepita dalla Legge Regionale n. 48/1991,

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di ordinamento finanziario e contabile;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

SI PROPONE

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge Regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di approvare la ricognizione al 31/12.2020 per fini di revisione periodica delle società in cui il Comune di Sutera detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/2017 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata *non prevede* la necessità di adottare un piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/2017 nr. 100;
4. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.
5. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia della Corte dei Conti e di trasmettere alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., attraverso l'applicativo Partecipazioni del portale Tesoro:
 - a) • il presente provvedimento comprensivo degli allegati;
 - b) • le informazioni relative a ciascuna partecipazione e alla relativa società partecipata.
6. d
i dichiarare l'adottando atto di deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/1991.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ins. Grizzanti Onofrio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole

Sutera, lì 27-12-2021

Il Responsabile dell'Area

F.to Ins. Grizzanti Onofrio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole

Sutera, lì 27-12-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to Monastero Giulia

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 30-12-2021 .

Il Presidente

F.to Sig.ra Malta Onofria Marina

Il Consigliere Anziano

F.to Sig. Carruba Giuseppe.

Il Segretario Comunale

F.to D.ssa Nicosia Concettina

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 31-12-2021
al 15-01-2022 e registrata al n. 1189 del Registro Pubblicazioni.

Sutera, li 31-12-2021 .

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 31-12-2021 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Sutera, li 17-01-2022 .

Il Segretario Comunale

F.to D.ssa Nicosia Concettina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-12-2021 in quanto:

- è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.
- sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Sutera, li 30-12-2021 .

Il Segretario Comunale

F.to D.ssa Nicosia Concettina

È copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sutera, li _____.

Il Segretario Comunale
